

Pubblicato il 26/10/2020

N. 00580/2020 REG.PROV.PRES.
N. 01000/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Michi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;

contro

Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS-, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale per Toscana, Ministero dell'Istruzione, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-non costituite in giudizio;

per l'annullamento

e/o declaratoria della nullità, previa sospensione,

- delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di -
OMISSIS-, relative al personale docente e del personale educativo, valide per
il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”, di cui al provvedimento del
Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di -OMISSIS- e -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, nella parte in cui:

- [pag. 100, 10° riga] con riferimento alla classe di concorso A046 - Scienze Giuridico – Economiche, si assegna all'Avv. -OMISSIS- il punteggio di 25,50 (in luogo dei 29,50 punti dovuti) collocandolo al 109° posto della graduatoria; - del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di -OMISSIS- e -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante declaratoria di pubblicazione delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di -OMISSIS-, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”; e per l'accertamento del diritto dell'Avv. -OMISSIS- a vedersi assegnato il punteggio di 29,50, in luogo dei 25,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno all'84° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 108° posto], in luogo del 109° posto attualmente occupato (classe di concorso A046 - Scienze Giuridico – Economiche); e per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad attribuire all'Avv. -OMISSIS- il punteggio di 29,50, in luogo dei 25,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno all'84° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 108° posto], in luogo del 109° posto attualmente occupato (classe di concorso A046 - Scienze Giuridico – Economiche).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato il numero dei potenziali controinteressati;

Rilevato che raggiungere un considerevole numero di potenziali controinteressati rende irragionevolmente gravoso, per il ricorrente, la tutela delle proprie ragioni;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso, nel quale siano adeguatamente evidenziate le cesure svolte, sui siti internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per Toscana e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS-, se esistenti, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito in giudizio della prova dell'avvenuta pubblicazione entro i successivi dieci giorni

P.Q.M.

accoglie l'istanza, nei termini di cui sopra.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Firenze il giorno 26 ottobre 2020.

Il Presidente
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.